

Contratto n. __/

CIG _____

CUP: F79I25002530001

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO PER FORNITURE DI CUI AL LOTTO X DELL'ACCORDO QUADRO.

CIG _____

TRA

Autostrade dello Stato S.p.A., con sede legale in Via Ombrone 2G, 00198 – Roma, codice fiscale 17628991006, nella persona dell'Avv. Vito Cozzoli, in qualità di Amministratore Delegato e rappresentante legale, nato a Bari, il 15/09/1964, C.F. CZZVTI64P15A662C ed elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto presso la sede sociale (di seguito per brevità anche **"Committente"** o **"ADS"**)

E

la Società _____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____ = P.IVA _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti da ____ (di seguito per brevità anche **"Impresa"**, **"Società"** o **"Fornitore"**)

OPPURE

[**RAGIONE SOCIALE IMPRESA**], sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____ =, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, Via ____, in persona del ____ e legale rappresentante Dott. ____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante _____ con sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____ =, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, via ____, e la mandante ____, con sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, via ____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____ dott. _____ repertorio n. _____; (nel seguito per brevità congiuntamente anche **"Impresa"**, **"Società"** o **"Fornitore"**)

PREMESSO CHE

- A. Autostrade dello Stato S.p.A. ha indetto una procedura di gara multilotto finalizzata all'affidamento, mediante Accordo Quadro, con un unico Operatore economico per Lotto, della fornitura di Kit, Equipaggiamenti ed attrezzature Antincendio e di Autocarri APS con sistema CAFS _____;
- B. all'esito dell'anzidetta procedura, con riferimento al lotto ____, è stata disposta dall'Amministratore Delegato di Autostrade dello Stato S.p.A. l'aggiudicazione immediatamente efficace in favore dell'operatore economico, comunicata ex art. 90 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. a tutti i concorrenti e al predetto Aggiudicatario;
- C. l'Impresa ribadisce tutte le dichiarazioni formulate con la propria offerta in sede di gara e manifesta espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, ai termini, alle condizioni e secondo le modalità di seguito stabiliti;
- D. l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro ed in particolare la Garanzia Definitiva (come definita nelle Condizioni Generali del Contratto) ai sensi dell'art. 117 del Codice, rilasciata da _____ mediante _____ avente numero _____, del valore di _____ a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente Accordo Quadro;
- E. l'Impresa ha presentato la documentazione tecnica richiesta ai fini della verifica di conformità/equivalenza, dichiarata in sede di gara mediante presentazione dell'"Allegato 7 – Scheda di conformità/equivalenza", compilato in ogni sua parte e sottoscritto digitalmente;
- F. il presente Accordo Quadro sarà gestito, attraverso l'emissione degli opportuni Contratti Attuativi da parte del Committente;
- G. con il termine "Contratto Attuativo" si intende lo specifico contratto affidato all'Appaltatore dal Committente sulla base dei propri fabbisogni;
- H. tutte le disposizioni riportate nel presente Accordo Quadro sono da intendersi valide anche con riferimento ai Contratti Attuativi nonché parte integrante e sostanziale degli stessi;
- I. nel presente accordo, con il termine "Prestazioni" o "Attività" si intendono il complesso delle attività che l'Appaltatore è chiamato ad eseguire in virtù delle previsioni di contratto e dei documenti allo stesso allegati e richiamati;
- J. nel presente accordo, con il termine "giorni" si intendono giorni naturali e consecutivi;

- K. *<eventuale, se la stipula è disposta ai sensi dell'art. 99, comma 3-bis del Codice, dunque nelle more delle verifiche sul possesso dei requisiti non espletate a causa del malfunzionamento, anche parziale, del FVOE e/o delle Piattaforme/banche dati/sistemi di interoperabilità: che ai fini della stipula del presente Accordo Quadro, l'Impresa ha attestato ai sensi dell'art. 99, comma 3-bis del Codice, mediante apposita autocertificazione, il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare a causa del malfunzionamento de _____ <specificare lo strumento (FVOE, Piattaforma o altro) di cui si è registrato il malfunzionamento>;*
- L. l'Impresa ha presentato a dimostrazione del pagamento degli oneri relativi all'imposta di bollo il contrassegno n. _____ per un importo pari a € _____. *<<Oppure in alternativa qualora il pagamento dei suddetti oneri sia avvenuto con modalità virtuale: l'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate _____", ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R. n. 642 del 1972 e di successivi decreti attuativi, n. _____, per un importo pari a € _____>>.* Laddove il titolo, attestante il pagamento, prodotto dal Fornitore, sia errato o incompleto, ADS è esonerata da ogni responsabilità circa il loro assolvimento che rimane a totale carico del Fornitore. ADS si riserva la facoltà di effettuare sul sito dell'Agenzia dell'Entrate controlli a campione in ordine al corretto assolvimento da parte del fornitore dell'imposta di bollo;
- M. il Fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente Accordo Quadro sono da intendersi "solari", ove non diversamente stabilito.
- N. il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è _____
- O. il Direttore dell'Esecuzione del contratto (DEC) sarà indicato nel singolo contratto attuativo;
- P. *[eventuale]:* in data _____, il RUP ha disposto l'avvio d'urgenza dell'esecuzione del Contratto secondo quanto previsto *[In caso di procedura sopra soglia: dall'art.17, commi 8 e 9, del Codice].*

**TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE SI
CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

ARTICOLO 1 - VALIDITÀ DELLE PREMESSE

L'Appaltatore dichiara espressamente che tutte le clausole e le condizioni previste nel presente Accordo Quadro, nonché in tutti gli altri documenti che dell'Accordo Quadro formano parte integrante, hanno carattere di essenzialità.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro ed hanno ad ogni effetto valore di patto.

L'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei successivi contratti attuativi è disciplinata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e in tutti i documenti che fanno parte dell'Accordo Quadro stesso ai sensi del successivo art. 3, dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. (di seguito, anche, "Codice"), dal Codice civile, dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato e dal DM 49/2018, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.

Il Committente, ai sensi della normativa e prassi vigente, provvederà a comunicare all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente Accordo Quadro e dei successivi contratti attuativi

ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Con il presente Accordo Quadro vengono fissate, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., le condizioni e le prescrizioni in base alle quali affidare in appalto la fornitura di cui al Lotto n. ____ avente ad oggetto: _____ secondo quanto specificato al successivo art. 3.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire le anzidette attività in ottemperanza alla normativa vigente, alla disciplina del procedimento concorsuale, alle prescrizioni del presente Accordo Quadro e relativi allegati, in particolare del Capitolato Speciale di Appalto – Norme Generali e Norme Tecniche ed al Capitolato Tecnico.

ADS potrà utilizzare l'Accordo Quadro per tutte le prestazioni indicate nel Capitolato Tecnico, in base alle necessità della Stazione Appaltante, che saranno dettagliate nei Contratti Attuativi, dove verrà precisato l'oggetto esatto di tali prestazioni, le specifiche modalità di esecuzione delle stesse, i tempi di erogazione (data inizio, data fine e data delle parti intermedie). Le prestazioni di cui ai successivi Contratti Attuativi non sono pertanto predeterminate nel numero ma saranno individuate da ADS nel corso dell'Accordo Quadro.

Il presente Accordo Quadro stabilisce le condizioni e le prescrizioni che resteranno in vigore per tutta la durata del medesimo Accordo e che regoleranno i successivi Contratti Attuativi.

Con la conclusione dell'Accordo Quadro l'Appaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni che successivamente e progressivamente saranno richiesti da ADS, ai sensi del presente Accordo Quadro, entro il periodo di validità ed il tetto di spesa previsti. L'Appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro fintantoché ADS non darà luogo ai Contratti Attuativi. Il presente Accordo Quadro non determina pertanto alcun obbligo in capo ad ADS, ma unicamente l'obbligo di applicare ai futuri Contratti Attuativi le condizioni contrattuali predefinite nell'Accordo Quadro stesso.

L'Appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro fintantoché non verrà stipulato un Contratto Attuativo. Il presente Accordo Quadro non determina pertanto alcun obbligo in capo al Committente, ma unicamente l'obbligo di applicare ai Contratti Attuativi le condizioni contrattuali predefinite nell'Accordo Quadro stesso e, pertanto, l'aggiudicatario dell'Accordo Quadro non potrà rivendicare alcuna pretesa al riguardo, né trarne argomenti per chiedere compensi non previsti, o prezzi diversi di quelli previsti dall'Accordo Quadro

I prodotti oggetto della fornitura dovranno essere conformi/equivalenti alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e relativi Allegati, ove presenti.

Salvo diversa indicazione della Committente, per la consegna il Fornitore dovrà attenersi alle modalità descritte nel Capitolato Tecnico e relativi Allegati, ove presenti.

Per la consegna delle forniture, l'Appaltatore dovrà attenersi alle modalità descritte nel Capitolato Tecnico e nei relativi Allegati.

Il Capitolato Tecnico individua i siti di consegna. Per ciascun Contratto Attuativo la Committente indicherà, tra i siti ivi individuati, quello o quelli presso i quali dovrà essere effettuata la fornitura.

Qualora, a seguito di successive verifiche, la Committente rilevasse che il Fornitore abbia fornito dei prodotti non conformi/equivalenti ai quantitativi e/o alle caratteristiche tecniche e qualitative indicate nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico, la Committente si riserva la facoltà di respingere i prodotti forniti senza alcun addebito per la stessa.

ARTICOLO 3 – IMPORTO E DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'importo complessivo dell'Accordo Quadro, per il Lotto di riferimento, per i primi 24 mesi, comprensivo anche del periodo di proroga, per i successivi 24 mesi, è pari ad € _____ al netto dell'IVA.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari ad € 0,00, poiché tratta di pure forniture senza posa in opera.

Così come espressamente previsto all'interno del Disciplinare di gara, **si precisa che:**

1. Il Fornitore in sede di gara ha presentato un'"Offerta Economica", conforme all'Allegato n. 8 "Schema di offerta economica", complessivamente pari ad € _____, così suddiviso:

- _____;
- _____.

2. L'importo complessivo, indicato al punto 1, è stato utilizzato unicamente della formulazione della graduatoria, per il Lotto di riferimento;

3. Durante la vigenza di ciascun Accordo Quadro gli ordinativi potranno essere emessi sulla base dei singoli prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario per ciascun prodotto/voce oggetto della fornitura;

4. Resta fermo che il valore massimo stimato dell'Accordo Quadro è rappresentato dall'importo complessivo posto a base di gara;

5. L'importo dei singoli Contratti Attuativi comprenderà le prestazioni necessarie per eseguire quanto stabilito nel CSA - Norme Tecniche;

I costi della manodopera sono pari a 0.

Gli oneri della sicurezza ex D.lgs. 81/2008 sono pari a 0.

Il prezzo dei singoli contratti attuativi comprenderà tutte le prestazioni e le provviste necessarie per erogare le prestazioni in tutte le loro parti e a regola d'arte come stabilito nel CSA Servizi e Forniture – Norme Generali.

L'Accordo Quadro ha una durata di 24 mesi (eventualmente prorogabile per ulteriori 24 mesi) a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro medesimo.

L'Accordo Quadro si intenderà risolto alla scadenza temporale o all'esaurimento dell'importo dell'Accordo Quadro senza necessità di disdetta, fatti salvi i termini di ultimazione delle forniture previsti nei singoli contratti attuativi già emessi.

Qualora alla scadenza del termine sopra indicato il valore massimo dell'Accordo Quadro non sia stato interamente esaurito, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di prorogarne la durata per un ulteriore periodo massimo di 24 (ventiquattro) mesi, o per il minor tempo necessario all'utilizzo della capienza residua, senza alcun incremento del valore massimo dell'Accordo Quadro.

Tale facoltà costituisce una modifica del contratto prevista ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 36/2023.

Si intende per “durata” dell'Accordo Quadro il periodo entro il quale la Stazione Appaltante potrà richiedere la consegna delle forniture che si rendano necessarie.

I tempi di consegna delle singole forniture sono riportati all'interno del Capitolato Tecnico e del CSA Parte Tecnica, del Lotto di riferimento e sono vincolanti per l'appaltatore. L'ammontare massimo delle prestazioni non potrà eccedere il tetto di spesa previsto per il Lotto di riferimento. I corrispettivi pattuiti per i singoli contratti attuativi saranno validi sino al completamento dei singoli affidamenti anche se la loro durata dovesse superare il termine di validità dell'Accordo Quadro.

La proroga di 24 mesi è una facoltà che costituisce una modifica prevista nei documenti di gara in clausola chiara, precisa e inequivocabile, ed è esercitabile al solo fine di consentire l'utilizzo della capienza residua del valore massimo stimato dell'Accordo Quadro, senza alcun incremento del suddetto valore.

Poiché il valore massimo stimato dell'Accordo Quadro è già comprensivo delle prestazioni potenzialmente erogabili durante il periodo di proroga, il valore economico di tale facoltà, ai fini del calcolo di cui all'art. 14 del Codice, è da considerarsi nullo, in quanto già integralmente assorbito nel valore massimo posto a base di gara per il Lotto di riferimento.

L'esercizio dell'opzione è subordinato, oltre che alla residua capienza dell'Accordo Quadro, alla permanenza dell'interesse pubblico sotteso all'affidamento.

La Stazione Appaltante comunicherà all'Appaltatore la volontà di esercitare la predetta opzione, con un preavviso di almeno 90 giorni rispetto alla data di scadenza iniziale dell'Accordo Quadro.

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni che Autostrade dello Stato S.p.A. richiederà fino alla data di scadenza dell'Accordo Quadro. Qualora l'ultimo contratto attuativo prevedesse un termine eccedente la data di scadenza dell'Accordo Quadro, quest'ultima dovrà intendersi prorogata per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle prestazioni richieste nei tempi stabiliti, senza che l'Appaltatore possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.

La durata dell'accordo quadro, in corso di esecuzione, potrà inoltre essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'art. 120, comma 10, del d.lgs. 36/2023; in tal caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione del servizio oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

L'accordo quadro potrà essere terminato anticipatamente rispetto alla durata massima in caso di esaurimento, a seguito alla stipula dei singoli contratti attuativi, della somma economica stabilita come quantitativo massimo nel presente accordo.

ARTICOLO 4 – REVISIONE DEI PREZZI

Qualora nel corso dell'esecuzione dell'Accordo Quadro, per il Lotto di riferimento, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo della fornitura superiore al 5% dell'importo complessivo contratto attuativo, i prezzi sono

aggiornati nella misura dell'80% del valore eccedente la variazione del 5%, applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici ISTAT dei prezzi alla produzione dell'industria, ovvero gli ulteriori indici maggiormente pertinenti rispetto all'oggetto dell'affidamento, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e dell'Allegato II.2-bis.

La revisione dei prezzi trova applicazione con riferimento alle prestazioni eseguite nell'ambito del Lotto di riferimento successivamente al verificarsi delle condizioni che determinano l'attivazione della revisione.

La revisione dei prezzi in aumento opera nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'art. 60, comma 5, del D.Lgs. 36/2023.

La revisione dei prezzi trova altresì applicazione ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

ARTICOLO 5 – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Rientrano tra gli obblighi a carico dell'Appaltatore e si intendono, pertanto, adeguatamente remunerati nel corrispettivo di cui all'articolo 3 del presente Accordo Quadro, le prestazioni afferenti all'esecuzione di quanto proposto in sede di offerta.

ARTICOLO 6 – ULTERIORI ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE - SANZIONI

L'Appaltatore si obbliga espressamente ad operare nel rispetto delle misure restrittive adottate nel contesto della politica estera e di sicurezza comune (PESC) dell'UE nonché delle relative disposizioni nazionali di attuazione in quanto applicabili; a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Appaltatore opera nel rispetto dei Regolamenti UE in materia di sanzioni nei confronti della Russia e Bielorussia (cfr. Regolamenti UE n. 833/2014; n. 269/2014; n. 765/2006; n. 692/2014; n. 263/2022, come successivamente modificati ed integrati, ciascuno come tempo per tempo vigente), fermo restando che l'obbligo di rispetto delle citate previsioni sussiste fintantoché e nei limiti in cui restano in vigore le misure restrittive adottate dall'Unione Europea.

L'Appaltatore si impegna, altresì, a dare esecuzione alle ulteriori disposizioni normative applicabili che, in tema di misure restrittive, dovessero essere emanate nel corso di esecuzione del presente Accordo Quadro nel rispetto delle tempistiche di applicazione specifiche dettate per i contratti in corso di esecuzione.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, ad inserire nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e subcontraenti apposita clausola con cui ciascuno di essi assume i medesimi obblighi di cui ai

precedenti punti del presente articolo, pena la facoltà per ADS di risolvere il presente Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

L'Appaltatore si obbliga altresì, ad operare nel rispetto:

- delle misure restrittive vigenti, adottate, promulgate, emanate, applicate, imposte o fatte valere dall'Unione Europea, dalla Repubblica Italiana, dall'Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d'America, dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dal dipartimento del Tesoro del Regno Unito;
- di ogni altra misura restrittiva di natura commerciale promulgata, emanata, applicata, imposta o fatta valere dall'Unione Europea, dalla Repubblica Italiana (es. da UAMA-Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento), dal Bureau of Industry and Security degli USA che vieti, limiti o sottoponga a uno specifico iter autorizzativo determinati flussi commerciali in base alle caratteristiche dei beni/tecnologie e/o dei Paesi di destinazione e/o degli usi/utilizzatori finali (ad es. misure di export control);
- delle relative disposizioni nazionali di attuazione applicabili.

L'Appaltatore si obbliga a non porre in essere alcuna attività e a non trovarsi in alcuna situazione che possa comportare per Autostrade dello Stato S.p.A. la violazione delle normative di cui al paragrafo precedente o l'imposizione di qualsivoglia misura restrittiva in base alle stesse, inclusa, a titolo esemplificativo, la fattispecie di cui all'art. 5 duodecies di cui al Reg. (UE) 833/2014 e ss.mm.ii., anche attraverso l'inserimento, ove opportuno, nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e subcontraenti apposita clausola con cui ciascuno di essi assume i medesimi obblighi di cui ai punti precedenti.

In riferimento a quanto sopra, l'Appaltatore si impegna a comunicare ad Autostrade dello Stato S.p.A. qualsiasi variazione successiva in merito alle dichiarazioni rese.

Le Parti riconoscono che il presente articolo si applica nella misura in cui non comporti la violazione del Regolamento (CE) 2271/96 o analoga normativa c.d. "anti-boycott" applicabile.

Nel caso di violazione da parte dell'Appaltatore degli impegni di cui ai precedenti punti del presente articolo, Autostrade dello Stato S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

ARTICOLO 7 – CONTRATTI ATTUATIVI

Ciascun affidamento con il quale sarà richiesto all'Appaltatore l'esecuzione delle forniture oggetto dell'appalto (Contratto Attuativo) sarà concluso mediante scrittura privata o scambio di corrispondenza per mezzo di lettera commerciale (detta anche "Richiesta di Fornitura" o "RdF"), in

relazione all'importo dello stesso, e sarà conforme al fac-simile, per ADS, "Schema di Contratto Attuativo", presentato in sede di gara.

Per ciascun affidamento, verranno indicati almeno:

- l'oggetto del Contratto Attuativo;
- Il CIG derivato;
- Il Codice Univoco Ufficio (CUU) da indicare tassativamente nelle fatture elettroniche;
- Il dettaglio delle forniture da commissionare;
- l'importo della/e fornitura/e;
- Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) del Contratto Attuativo, o il Responsabile del Contratto e, ove nominato, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), ciascuno per quanto di propria competenza;
- Il nominativo di eventuali ulteriori referenti ADS e dell'Appaltatore per lo specifico Contratto Attuativo.

Al contratto Attuativo sarà allegata la necessaria documentazione tecnica, CSA – Norme Tecniche e relativi allegati. I singoli contratti Attuativi saranno stipulati alle condizioni determinate in sede di offerta economica, fatta salva l'eventuale applicazione del meccanismo di revisione dei prezzi di cui all'art. 4 del presente Accordo Quadro, a cui integralmente si rimanda. L'appaltatore prende atto ed accetta che ADS è in ogni caso obbligata a dare esecuzione ai singoli contratti Attuativi nei limiti della copertura di spesa resa disponibile per effetto dell'applicazione della clausola di cui all'art. del presente Accordo Quadro.

ARTICOLO 8 – MODALITÀ DI FATTURAZIONE, PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ

8 a) Termini e modalità di Fatturazione

Le fatture saranno emesse, per ogni singolo contratto Attuativo, nelle seguenti modalità:

- periodicità trimestrale posticipata, a seguito della regolare esecuzione delle attività sopra richiamate;
- le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico come previsto dalla normativa di settore e secondo le modalità previste all'interno del CSA Servizi e Forniture – Norme Generali;
- Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere effettuate tramite il sistema di interscambio SDI, ai sensi del D. Lgs 127/2015 ed inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): amministrazione@pec.autostradestato.it con indicazione del codice

destinatario UFQXBT, codice IPA 7XE4GJP3 ed intestate a: Autostrade dello Stato S.p.A. - Via Ombrone 2G - 00198 Roma - C.F. e P.I. 17628991006;

- Autostrade dello Stato S.p.A. applica il meccanismo dello Split Payment, ne consegue che l'IVA addebitata in fattura è versata direttamente all'Erario e non corrisposta al Fornitore. Sulla fattura dovrà essere riportata la dicitura scissione dei pagamenti – ex art. 17-ter del DPR 633/1972.10;
- all'interno della fattura elettronica dovranno essere indicati obbligatoriamente, il codice CIG relativo al lotto di interesse. Il Codice Univoco Ufficio (CUU) da indicare tassativamente nella fattura elettronica è relativo ad Autostrade dello Stato S.p.A.;
- i pagamenti verranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione da parte di Autostrade dello Stato S.p.A. della fattura elettronica, da emettere sulla base delle modalità indicate nel CSA Servizi e Forniture – Norme Generali e nel presente Accordo Quadro.

8 b) Termini e modalità di pagamento

I pagamenti verranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione da parte di ADS della fattura elettronica in esito alla positiva conclusione della verifica di conformità, come previsto all'interno del CSA Servizi e Forniture – Norme Generali.

Il pagamento delle prestazioni rese dall'Appaltatore sarà effettuato separatamente per ciascun contratto attuativo.

Al fine di procedere con i pagamenti, l'accertamento della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, è effettuata dal RUP o dal DEC se nominato, in conformità alle disposizioni di cui all'All. II.14 del Codice

8 c) Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore è tenuto ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. In particolare, tutti i movimenti finanziari relativi al presente Accordo quadro devono essere registrati sul conto corrente dedicato ed effettuati con bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Gli strumenti di pagamento devono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) e, ove obbligatorio, il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'appalto, indicati nell'epigrafe del presente Accordo Quadro.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

L'Appaltatore, oltre agli obblighi di cui al CSA Servizi e Forniture – Norme Generali, è tenuto ad inserire, nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, deve darne immediata comunicazione ad Autostrade dello Stato S.p.A. ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di riferimento in cui sono eseguite le prestazioni.

Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): amministrazione@pec.autostradestato.it, tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del Fornitore o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. La dichiarazione dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato nonché il numero di repertorio sopra indicato, dovrà pervenire alla Committente entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione.

Il Fornitore si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.

Il Fornitore, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del Contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente.

<eventuale, nel caso in cui aggiudicatario sia un RTI: Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un RTI, le singole società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze

maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate>.

ARTICOLO 9 – NOMINA RESPONSABILE DELL'ACCORDO QUADRO

Ai fini dell'esecuzione del Contratto l'Appaltatore ha nominato quale Responsabile dell'Accordo Quadro il Sign./la Sign.ra _____, nato/a a _____ () il __/__/____.

In caso di sua sostituzione, il nuovo Responsabile del Contratto potrà operare solo previo consenso espresso di Autostrade dello Stato S.p.A..

Per ADS, tale ruolo è ricoperto dal Responsabile Unico del Progetto (RUP) e, per gli aspetti ad esso delegati, ove nominato, dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC).

Ai fini dell'adempimento del Contratto, le comunicazioni tra le Parti saranno quelle intercorse tra i rispettivi Responsabili.

ARTICOLO 10 – TERMINI PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI, PENALI

10 a) Termini

L'affidamento dovrà essere eseguito entro il termine ultimo di 24 mesi, salvo opzione di proroga di ulteriori 24 mesi, a far data dal relativo verbale di consegna, previa comunicazione ed a cura e spese del Contraente, presso il/i luogo/ghi e secondo le modalità indicate nel CSA - Norme Tecniche.

Intervenuta la sottoscrizione del Contratto, il Responsabile Unico del Progetto, e (eventuale, ove nominato ai sensi dell'art. 15, comma 4, del Codice) il Responsabile del Procedimento per la fase della Programmazione, Progettazione ed Esecuzione, con apposito OdS, disporrà che l'esecutore dia immediato inizio alle attività previste nel contratto.

La durata utile per l'ultimazione delle prestazioni oggetto del Contratto è da considerarsi al netto dei tempi occorrenti per le istruttorie/verifiche di ADS, per le approvazioni e per la eventuale verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi.

Per le disposizioni di dettaglio, si rinvia integralmente al citato CSA Servizi e Forniture – Norme Generali e allo Schema di Contratto Applicativo, nonché al CSA – Norme Tecniche.

10 b) penali

I meccanismi di applicazioni delle penali, sono riportati al paragrafo 4.2 del CSA.

ARTICOLO 11 – SOSPENSIONI E PROROGHE

In riferimento alle circostanze che impediscono o posticipano la regolare esecuzione dell'appalto si rimanda alla disciplina di dettaglio prevista nel CSA Servizi e Forniture – Norme Generali.

Nel caso di sospensione illegittima totale o parziale delle prestazioni ai sensi dell'art. 121 commi 10 e 11 del Codice, il risarcimento dovuto all'Appaltatore è quantificato con le modalità previste nel CSA Servizi e Forniture – Norme Generali, all'art. 1382 del Codice Civile e secondo i criteri individuati nell'allegato II.14. articolo 8 del Codice.

ARTICOLO 12 – VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Entro 15 giorni dall'ultimazione della prestazione, è avviata la verifica di conformità sulle prestazioni oggetto del presente Contratto, nelle forme e secondo le modalità stabilite dal CSA di Servizi – Norme Generali.

ARTICOLO 13 – GARANZIE E POLIZZE

Ad integrazione di quanto previsto all'interno del CSA Servizi e Forniture – Norme Generali, le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative prestate devono essere conformi allo schema tipo di cui all'art 117 comma 12 del Codice.

13 a) Garanzia definitiva

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 117 a garanzia delle obbligazioni assunte con il presente Accordo quadro e per tutta la durata dello stesso e degli impegni comunque previsti negli allegati al medesimo, ha prestato, con le modalità indicate nei documenti della procedura concorsuale, apposita garanzia cauzionale mediante Polizza fideiussoria n._____, emessa in data ____/____/____ dalla compagnia _____.

La garanzia così prestata copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento, da parte dell'Appaltatore, delle obbligazioni previste dal presente accordo quadro e dai contratti attuativi e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

Gli oneri e gli obblighi derivanti dalla produzione di tale polizza da parte dell'Appaltatore sono disciplinati dal CSA di Servizi – Norme Generale e dalla vigente normativa.

Gli oneri e gli obblighi derivanti dalla produzione di tale garanzia da parte dell'Appaltatore sono disciplinati all'interno del CSA Servizi e Forniture – Norme Generali e dalla vigente normativa.

L'importo della garanzia definitiva per i contratti attuativi sarà pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione dell'Accordo Quadro nei termini e nei modi programmati, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

13 b) Garanzia per il pagamento della rata di saldo

Ai fini del pagamento della rata di saldo, così come disciplinato all'interno del CSA Servizi e Forniture - Norme Generali, l'Appaltatore è obbligato ai sensi dell'art. 117 comma 9 del Codice alla costituzione di una cauzione o garanzia fideiussoria bancaria assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo intercorrente fra la data di emissione del certificato della verifica di conformità e l'assunzione del carattere definitivo dello stesso.

13 c) Ulteriori polizze e garanzie veicoli

L'Appaltatore dovrà stipulare le ulteriori garanzie previste al paragrafo 6 del CSA Servizi e Forniture – Norme Tecniche, nei termini e alle condizioni ivi previste.

ARTICOLO 14 – DIVIETO DI CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO

È vietata la cessione del presente Contratto sotto qualsiasi forma, ferme restando le previsioni di cui all'art.120 del Codice, comma 1, lett. d), punto2) del Codice e del CSA Servizi e Forniture – Norme Generali.

ARTICOLO 15 – SUBAPPALTO, COTTIMO E SUB-CONTRATTI

[se l'Operatore economico non vuole ricorrere al subappalto]

Le prestazioni/forniture dell'Accordo Quadro non vengono subappaltate, in quanto l'Appaltatore ha espressamente dichiarato, nella documentazione amministrativa presentata in sede di gara, di non voler ricorrere a tale possibilità.

[se l'Operatore economico vuole ricorrere al subappalto]

Ai sensi dell'art.119 del Codice, l'Appaltatore intende subappaltare le seguenti prestazioni:

- _____ - CPV: _____,

come dichiarato nella documentazione amministrativa presentata in sede di gara.

Non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ai sensi dell'art. 119 comma 6 del Codice.

L'Appaltatore, per tutta la durata dell'Accordo Quadro, in relazione a tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'affidamento ed indipendentemente dal relativo importo, è obbligato

all'adempimento delle norme contenute nel CSA di Servizi e Forniture – Norme Generali, cui integralmente si rinvia.

Data la delicatezza degli incarichi da svolgere e dei dati trattati, l'appaltatore è tenuto a dare preventiva evidenza/comunicazione dei nominativi dei soggetti che tratteranno i predetti dati o collaboreranno, a qualsiasi titolo, nello svolgimento dell'incarico.

ARTICOLO 16 – AVVALIMENTO

[se l'Operatore economico non vuole ricorrere all'istituto dell'avvalimento]

L'Appaltatore non intende usufruire dell'istituto dell'avvalimento.

[se l'Operatore economico vuole ricorrere all'istituto dell'avvalimento]

Ai sensi dell'art.104 del Codice, l'Appaltatore si obbliga nei confronti di Autostrade dello Stato S.p.A. affinché l'impresa Ausiliaria metta a disposizione per tutta la durata dell'appalto i requisiti e le risorse necessarie di cui è carente l'Appaltatore/l'Impresa mandataria _____ medesimo, in adempimento dell'Accordo Quadro stipulato fra questo e l'impresa _____.

Laddove il RUP e/o il Responsabile del Procedimento per la fase della Programmazione, Progettazione ed Esecuzione o il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) , ove nominato, per gli aspetti ad esso delegati, dovesse accertare che le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro non sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che l'Appaltatore utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, la Stazione Appaltante si riserva di risolvere il Contratto di appalto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile.

Infine, ai sensi dell'art. 104, comma 7, del Codice, l'Appaltatore e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti di Autostrade dello Stato S.p.A. in relazione alle prestazioni/forniture oggetto del presente Accordo Quadro.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'Appaltatore si applicano anche nei confronti del soggetto Ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

La violazione delle suddette disposizioni costituisce grave inadempimento contrattuale e comporterà la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art.1456 del codice civile

ARTICOLO 17 – OBBLIGHI RELATIVI AL CODICE ETICO - AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 – PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

L'Appaltatore prende atto e dichiara di essere a conoscenza che ADS ha adottato il Codice Etico, il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. (di seguito "**Modello 231**") e il Piano triennale per la prevenzione della corruzione della trasparenza, consultabili sul sito

internet della Committente al seguente indirizzo www.autostradestato.it, che costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto stesso.

Con l'accettazione dell'Accordo Quadro, l'Appaltatore si impegna:

- ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. 231/2001;
- ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001;
- ad operare nel rispetto del Codice Etico e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza adottati dalla Committente.

L'Appaltatore dichiara di non essere mai stato coinvolto in procedimenti giudiziari per reati "rilevanti" ai fini del D.lgs. n. 231/2001 ("**Decreto 231**") e di non essere a conoscenza di fatti "rilevanti" ai fini del Decreto 231.

L'Appaltatore si impegna ad operare ai fini degli adempimenti di cui al Contratto in assoluta conformità alle prescrizioni del citato Decreto nonché nel rispetto dei principi del Codice Etico e del Modello 231, ed a vigilare sull'esecuzione del Contratto medesimo in modo da scongiurare il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto 231. Pertanto, in nessun caso l'Appaltatore ai fini dell'espletamento del Contratto, potrà considerarsi legittimato dalla Committente a porre in essere azioni, comportamenti o pratiche che possano concretizzare, anche solo potenzialmente, eventuali violazioni delle predette disposizioni, anche laddove le predette azioni, comportamenti o pratiche poste in essere dall'Appaltatore e non sollecitate ad alcun titolo dalla Committente, venissero commesse, direttamente o indirettamente, nell'interesse o a vantaggio di quest'ultima.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla Committente i provvedimenti, anche non definitivi (sentenza o decreto penale di condanna o sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale), pronunciati dall'Autorità Giudiziaria nei confronti dell'Appaltatore o dei suoi dipendenti o dei componenti degli organi sociali, per i reati ai fini del Decreto 231.

L'Appaltatore prende atto ed accetta che, in caso di mancato rispetto dei principi e delle norme previste dai summenzionati Codice Etico e Modello 231, nonché in caso di mancata comunicazione dei dati sopra esposti la Committente potrà risolvere espressamente il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

<EVENTUALE: SE AL MOMENTO DELLA STIPULA È PENDENTE UN GIUDIZIO NEL CUI AMBITO NON È STATA DISPOSTA O INIBITA LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO INSERIRE IL SEGUENTE ARTICOLO:

ARTICOLO 17 BIS - PENDENZA DI RICORSO GIURISDIZIONALE NEL CUI AMBITO NON È STATA DISPOSTA O INIBITA LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Ove non venga concordato con l'Appaltatore un differimento del termine di stipula ai sensi dell'art. 18, comma 2, lett. c) del Codice e la stipula dell'Accordo Quadro avvenga in pendenza del/i ricorso/i giurisdizionale/i, e in conseguenza della relativa sentenza, nonché di ogni altro eventuale e futuro provvedimento giurisdizionale e/o amministrativo relativo a ulteriori e diversi giudizi o procedimenti di qualsivoglia natura che dovessero essere instaurati, dovesse essere imposto il riesame e/o l'annullamento, anche in autotutela, dell'aggiudicazione definitiva e/o della gara e ciò dovesse comportare la invalidità e/o perdita di efficacia del Contratto, l'Appaltatore con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro espressamente rinuncia, ora per allora, irrevocabilmente ed a titolo definitivo, a proporre successive azioni e/o eccezioni volte ad ottenere un risarcimento del danno nei confronti della Committente. Restano salvi ed impregiudicati i diritti dell'Appaltatore all'impugnativa dei provvedimenti giudiziali e/o amministrativi che lo vedessero soccombente nei procedimenti giudiziari di cui sopra.

ARTICOLO 18 - FORZA MAGGIORE

Costituisce forza maggiore il verificarsi di eventi o circostanze ("**Eventi di Forza Maggiore**"), quali, incendi, uragani, terremoti, conflitti bellici, pandemie, che impediscono ad una parte di eseguire una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui la parte che subisce l'impedimento (la "**Parte Interessata**") prova tutte le seguenti condizioni:

- A. che l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
- B. che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del Contratto;
- C. che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati dalla Parte Interessata.

Al verificarsi di un Evento di Forza Maggiore, ai sensi e per gli effetti di cui artt. 1218 e 1258 cod. civ., il Fornitore non sarà ritenuto responsabile dell'inadempimento o del ritardato adempimento, e non si potrà procedere all'applicazione delle penali, e/o alla risoluzione del Contratto per inadempimento. Al fine di non incorrere in responsabilità, l'Appaltatore avrà l'obbligo di comunicare alla Committente che intende avvalersi della causa esimente prevista nel presente articolo, motivando e documentando le circostanze di fatto che impediscono il corretto svolgimento, le ragioni per le quali tali circostanze non erano prevedibili al momento della stipula dell'Accordo Quadro e non erano evitabili con la dovuta diligenza, le misure di mitigazione

dell'impatto che ha adottato o intende adottare e i nuovi termini e modalità di adempimento, nonché ogni informazione/documentazione utile per consentire alla Committente la valutazione dei presupposti per l'applicazione della disciplina della Forza Maggiore prevista nel presente articolo. Qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano solo parzialmente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, il Fornitore sarà tenuto, in linea con l'art. 12, comma 5 del Codice, a rispettare le prescrizioni contrattuali in relazione alle prestazioni la cui esecuzione non sia resa impossibile dai predetti eventi; qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano totalmente la prestazione, la Committente potrà disporre la sospensione delle prestazioni contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 121, comma 1 del Codice per il periodo strettamente necessario alla cessazione degli Eventi di Forza Maggiore. È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Committente tempestivamente la cessazione degli eventi di Forza Maggiore, affinché la Committente disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi i nuovi termini contrattuali e/o le diverse modalità di esecuzione della prestazione. La ripresa dell'esecuzione delle prestazioni dovrà essere formalizzata mediante redazione del verbale di ripresa in cui dovranno essere indicati anche i nuovi termini di esecuzione e/o le diverse modalità di esecuzione.

Qualora la sospensione duri per un periodo che rende non più di interesse della Committente l'esecuzione della prestazione sospesa, è facoltà della Committente recedere dal Contratto.

ARTICOLO 19 – RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

La risoluzione del contratto e dei relativi Contratti Attuativi è disciplinata dal Capitolato Speciale d'Appalto Servizi – Parte Generale nonché dalle disposizioni dell'Articolo 122 del D.Lgs. n. 36/2023. Autostrade dello Stato S.p.A. può disporre la risoluzione dell'Accordo Quadro nei casi previsti dall'art. 122, comma 1, lett. a), b), c) e d) del Codice.

La risoluzione dell'Accordo Quadro deve essere disposta nelle fattispecie di cui al successivo comma 2 lett. a) e b) del citato art. 122 del Codice.

In tutti i casi di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi contrattuali, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, incluso in caso di mancato rispetto della disciplina contenuta nel CSA Servizi e Forniture – Norme Generali in materia di sicurezza, il Contratto di appalto può essere risolto da Autostrade dello Stato S.p.A., ai sensi dell'art. 122, commi 3 e 4, del Codice.

La risoluzione opera altresì di diritto nei casi previsti dal CSA Servizi e Forniture - Norme Generali e in tutte le altre ipotesi in cui si fa espresso richiamo all'art. 1456 del cod. civ., nel CSA Servizi e Forniture – Norme Generali e nel presente Accordo Quadro e nei singoli contratti attuativi.

È altresì in facoltà di ADS risolvere l'Accordo Quadro ed i singoli contratti attuativi nelle ipotesi previste dal Capo II del Titolo IV della parte V del Libro II del Codice (artt. 94 e ss.).

Ai sensi dell'art. 122 comma 5, del Codice in tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite con eventuali decurtazioni previste nei casi di cui al comma 6 del medesimo art. 122.

La risoluzione opera, inoltre, di diritto in caso di mancato rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di appalti.

Resta comunque espressamente inteso che il mancato esercizio della facoltà di risoluzione da parte della Stazione Appaltante non potrà mai essere invocato dall'Appaltatore al fine di escludere o limitare gli oneri e i danni che la Stazione Appaltante dovesse sopportare per fatto dell'Appaltatore stesso con riferimento ad una o più fattispecie di seguito riportate:

- Documentazione tecnica relativa al Servizio;
- Norme a tutela della sicurezza;
- Codice Etico e Modello organizzativo;
- Doveri di riservatezza;
- Tutela dei dati personali.

ARTICOLO 20 – RECESSO DALL'ACCORDO QUADRO

La Stazione Appaltante ha la facoltà di recedere dall'Accordo Quadro in qualunque tempo e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro stesso ai sensi dell'art. 123 del Codice e secondo le modalità previste dal CSA Servizi e Forniture – Norme Generali. La Stazione Appaltante ha l'obbligo di recedere dall'Accordo Quadro qualora non sussistano le condizioni che consentano di proseguire il Contratto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal Codice ed in possesso dei requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In tal caso l'Appaltatore ha diritto al solo pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso ed al pagamento dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere e dei servizi non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dall'allegato II.14. art.11 del Codice.

ARTICOLO 21 – RECESSO PER INFILTRAZIONE MAFIOSA

ADS recederà dal presente Accordo Quadro e dai singoli Contratti Attuativi qualora pervenga, dalla Prefettura competente, la documentazione antimafia attestante, in capo all'Appaltatore, la sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., nonché la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa secondo quanto previsto dal medesimo Decreto.

In tal caso l'Appaltatore avrà diritto al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso.

ARTICOLO 22 – FORO COMPETENTE

Tutte le controversie, di qualsiasi natura e specie, derivanti dall'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli contratti attuativi, saranno devolute alla competenza del Giudice Civile, Sezione Specializzata in materia di impresa – Foro di Roma.

ARTICOLO 23 - CLAUSOLA FINALE

Il Contratto ed i suoi eventuali Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti.

Ogni modifica al Contratto ed ai suoi eventuali Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.

L'eventuale invalidità o inefficacia di una o più clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte della Committente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti.

Autostrade dello Stato S.p.A.

(L'Amministratore delegato)

Avv. Vito Cozzoli

F.to digitalmente

L'Appaltatore (ragione sociale)

(Il Rappresentante Legale)

F.to digitalmente

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.